

29 DIC. 2011

Prot. QL. 89393

♣S.P.Q.R.

ROMA CAPITALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 40 del 29 DIC 2011

IL SINDACO

OGGETTO:

Provvedimenti per il
contenimento
dell'inquinamento
atmosferico.

Premesso che con Decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

che il D.Lgs n. 155/2010, all'art. 1 comma 5, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono, tra le altre istituzioni, anche agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;

che, con deliberazione del Consiglio regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, in attuazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 351/99, pubblicato sul S.O. n. 60 al BUR n.11 del 20.03.2010;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 242 del 19/07/2011 inerente "Provvedimenti per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico: interventi permanenti, interventi programmati e Piano di Intervento Operativo per l'adozione di interventi emergenziali";

vista la deliberazione di Giunta regionale n. 938 dell'8/11/2005 inerente la nuova configurazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria del Comune di Roma, in attuazione del D. Lgs. n. 351/1999 e del D.M. n. 60/2002 (abrogati dal D.Lgs. n. 155/2010), nonché modifica ed integrazioni alla D.G.R. n. 1316/2003, come modificata dalla D.G.R. n. 128/2004;

considerato che il Piano Generale del Traffico Urbano, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 28/06/1999, ha individuato quattro fasce della città a diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico, con maggiore pericolosità per le aree più centrali;


visti l'art.11 c.3 del D.Lgs. n. 155/10 e l'art.25 delle Norme di Attuazione del succitato Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazi, inerenti la facoltà dei Comuni di limitare la circolazione veicolare nei centri abitati per motivi connessi all'inquinamento atmosferico;

considerato che sul territorio del Comune di Roma le principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici sono rappresentate dal traffico veicolare e dagli impianti termici;

considerato che gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere gestiti secondo criteri volti al contenimento dei consumi di energia e delle emissioni inquinanti;

**IL DIRIGENTE
DELLA U. O.**

Arch. Carlo Baroglio



constatato, sulla base dei dati rilevati durante il ciclo di monitoraggio relativo alle giornate del 27 e del 28 dicembre 2011 dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall'A.R.P.A. Lazio sede di Roma, il superamento in stazioni da traffico e in stazioni di background del valore limite di 50 µg/m³ come media giornaliera delle concentrazioni di polveri inalabili (PM₁₀) e il superamento in stazioni da traffico e in stazioni di background del valore limite di 200 µg/m³ come media oraria delle concentrazioni di biossido di azoto (NO₂) previsti dal Dlgs.155/10;

acquisite le previsioni modellistiche sullo stato della Qualità dell'aria e della sua evoluzione fornite dall'ARPA Lazio che indicano sull'area di Roma, per le prossime 24-48-72, una permanente situazione di criticità relativa alle concentrazioni delle sostanze inquinanti;

atteso che, come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM₁₀) sono attribuibili all'elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e si manifestano in effetti sanitari sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;

considerato, altresì, che i soggetti particolarmente a rischio per l'esposizione ad alte concentrazioni di polveri inalabili (PM₁₀) e di biossido di azoto (NO₂), per quanto premesso, potrebbero essere bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonchè coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni;

tenuto conto, altresì, del più generale dovere di informazione verso la cittadinanza in ordine ai fenomeni di inquinamento, statuito dalla normativa ambientale a partire dalla Legge n. 349/86 istitutiva del Ministero dell'Ambiente, dal Decreto Legislativo n. 195/2005 di recepimento della direttiva 2003/4/CEE, e, da ultimo, dal Decreto legislativo n.155/2010;

tenuto conto che le disposizioni che il Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive;

Visto l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833;

Visto l'art. 14 della L. 8/7/1986 n. 349;

Visto il D.P.R. del 26/08/1993 n.412 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo n. 155 del 13/8/2010;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n.767 del 01/08/2003;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n.66 del 10/12/2009;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 28/06/1999;

Viste le deliberazioni di Giunta comunale nn. 790/2001; 797/2002, 24/2005, 615/2006, 185/2007, 562/2007 e 242/2011;

Visti gli artt. 13, 50 e 54 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 24 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 122 del 17/07/2000 e s.m.i.;

In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 242 del 19/07/2011 inerente "Provvedimenti per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico: interventi permanenti, interventi programmati e Piano di Intervento Operativo per l'adozione di interventi emergenziali";

ORDINA

nella giornata del **30 DICEMBRE 2011**:

1. il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PRIVATA, nella zona "FASCIA VERDE" del P.G.T.U. (definita nell'**Allegato I**), dalle ore 7.30 alle ore 20.30, per le seguenti tipologie veicolari:

- autoveicoli alimentati a **benzina** “**PRE-EURO 1**” ed “**EURO 1**” (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 94/12/CEE e successive, oppure alla Direttiva 96/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 91/542/CEE – Fase II e successive);
- autoveicoli alimentati a **gasolio** “**PRE-EURO 1**”, “**EURO 1**” ed “**EURO 2**” (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CEE – Riga A e successive);
- ciclomotori e motoveicoli “**PRE-EURO 1**” ed “**EURO 1**”, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE - fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE – fase A e successive).

Dal suddetto divieto di circolazione veicolare sono derogate/esentate le seguenti categorie:

1. veicoli alimentati a metano e a GPL;
2. veicoli a trazione elettrica e ibridi;
3. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale ivi compreso il soccorso e il trasporto salme;
4. veicoli adibiti a servizi manutentivi di pronto intervento (acqua, luce, gas, telefono, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, ascensori, impianti di riscaldamento e di climatizzazione), che risultino individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
5. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
6. autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico;
7. autoveicoli per il trasporto collettivo privato ad **esclusione dei cd. “Pre – Euro 1” a benzina e cd. “Pre – Euro 1” ed “Euro 1” diesel**;
8. taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, con concessioni comunali (deroga valida fino al 31/12/2011);
9. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
10. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;
11. autoveicoli adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili, alla distribuzione di stampa periodica e di invii postali;
12. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri, purché i conducenti siano in possesso di appositi inviti o attestazioni rilasciate dai ministri officianti;
13. veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e di valori;
14. veicoli impiegati dai medici e veterinari, muniti del contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine, in prestazione di emergenza, adeguatamente motivata.
15. autoveicoli adibiti a servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) già attivati sulla base di appositi provvedimenti del Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare o dell’Amministrazione comunale di Roma.

2. Che gli IMPIANTI TERMICI destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti vengano gestiti in modo che, durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (**massimo 12 ore**) non siano superati i seguenti valori massimi di temperatura dell’aria negli ambienti:

- 18°C negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. 412/93, nelle categorie E.1, E.2, E.4, E.5 ed E.6;
- 17°C negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. 412/93, nella categoria E.8.

Tali disposizioni, quindi, non si applicano agli edifici rientranti nella categoria E.3 (ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili) ed E.7 (scuole e assimilabili).

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza hanno validità anche in assenza di segnaletica stradale, attesa la natura contingibile ed urgente degli stessi, per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.

Il Il Comando di Polizia Roma Capitale ed i Comandi di Polizia Stradale sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, della esecuzione del presente provvedimento, fermo restando il perseguimento delle violazioni da parte di tutti gli Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato.

p. IL SINDACO



ALLEGATO I

Il presente Allegato costituisce parte integrante del Provvedimento di che trattasi.

La zona "Fascia Verde", di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999, comprende l'area all'interno del G.R.A. ad esclusione delle zone A, B, C, e D, aventi il perimetro sotto specificato, le cui vie sotto elencate si intendono ammesse alla circolazione:

ZONA A

GRANDE RACCORDO ANULARE;
VIA AURELIA (FINO A VIA DI ACQUAFREDDA);
VIA DI ACQUAFREDDA;
VIA DI NAZARETH;
VIA DI BOCCEA;
VIA MATTIA BATTISTINI;
VIA DEL FORTE BRASCHI;
VIA DELLA PINETA SACCHETTI;
VIA MONTIGLIO;
VIA ARBIB PASCUCCI;
VIA DELLA PINETA SACCHETTI;
VIA TRIONFALE;
VIA IGEA;
VIA DELLA CAMILLUCCIA;
VIA CASSIA (DA PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI A VIA PARETO);
VIA PARETO;
VIA G. FABBRONI;
VIA FLAMINIA NUOVA (DA VIA FABBRONI A VIA DUE PONTI);
VIA DEI DUE PONTI;
FIUME TEVERE;
GRANDE RACCORDO ANULARE;

ZONA B

GRANDE RACCORDO ANULARE;
FIUME TEVERE;
FIUME ANIENE;
VIA DEI PRATI FISCALI;
VIALE JONIO;
VIA UGO OJETTI;
VIA ARTURO GRAF;
VIA KANT;
VIA E. GALBANI;
VIA PALOMBINI;
VIA DI CASAL DEI PAZZI;
VIA TIBURTINA (DA VIA CASAL DEI PAZZI ALLA METRO DI S. MARIA DEL SOCCORSO, INCLUSO PARCHEGGIO DI PONTE MAMMOLO);
VIA DEL FRANTOIO;
VIA I. GIORDANI;
VIA GROTTI DI GREGNA (DA VIA I. GIORDANI AD A 24);
A 24 (FINO A VIALE PALMIRO TOGLIATTI);
VIALE PALMIRO TOGLIATTI;
FERROVIA ROMA - SULMONA;
GRANDE RACCORDO ANULARE;

ZONA C

GRANDE RACCORDO ANULARE;
FERROVIA ROMA - SULMONA;
VIALE PALMIRO TOGLIATTI;
VIA TUSCOLANA (DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI A VIA CAPANNELLE);
VIA DELLE CAPANNELLE;
VIA APPIA NUOVA (DA VIA DELLE CAPANNELLE AL G.R.A.);
GRANDE RACCORDO ANULARE;

ZONA D

GRANDE RACCORDO ANULARE;
VIA ARDEATINA;
VIA DI GROTTA PERFETTA;
VIA E. SPALLA;
VIA DEL TINTORETTO;
VIA LAURENTINA;
VIA C. COLOMBO (DA VIA LAURENTINA);
VIALE DELL'AGRICOLTURA;
VIADOTTO DELLA MAGLIANA;
VIA DELLA MAGLIANA;
VIA DEL TRULLO;
VIA AFFOGALASINO;
VIA DEL CASALETTO (DA VIA AFFOGALASINO A VIA DI MONTEVERDE);
VIA DI MONTEVERDE (DA VIA DEL CASALETTO A VIA V. TIZZANI);
VIA V. TIZZANI;
VIA L. ARATI (DA LARGO SACRO CUORE A VIA TIZZANI);
VIA DEL CASALETTO (DA LARGO SACRO CUORE A PIAZZETTA DEL BEL
RESPIRO);
VIA LEONE XIII;
VIA GREGORIO VII;
CIRCONVALLAZIONE AURELIA;
VIA AURELIA (FINO A VIA DELLA STAZIONE AURELIA);
FERROVIA ROMA - PISA;
GRANDE RACCORDO ANULARE.